

CONSORZIO “EST ORCO”

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CONSORZIO D’IRRIGAZIONE**

*

S T A T U T O

San Giorgio Canavese lì, 06 gennaio 2003

**CONSORZIO “EST ORCO”
CONSORZIO D’IRRIGAZIONE**

*

S T A T U T O

COSTITUZIONE - NATURA GIURIDICA - SEDE - DURATA - SCOPO E PERIMETRO DEL CONSORZIO.

Art. 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 918 del Codice Civile, il Consorzio fra il Consorzio Roggia San Giorgio, Consorzio di Miglioramento Fondiario, gli Enti titolari del diritto di derivazione ed i proprietari dei terreni irrigati ed irrigabili con le acque dei seguenti alvei:

- Roggia di San Giorgio e sue derivazioni;
- Roggia dei Mulini di Castellamonte e sue derivazioni;
- Roggia di Agliè e sue derivazioni;
- Roggia di Ozegna e sue derivazioni;
- Roggia di Foglizzo e sue derivazioni;
- Torrente Malesina con le relative derivazioni irrigue;

ed i proprietari dei beni che comunque utilizzano le medesime e che in qualsiasi modo traggono beneficio delle attività del Consorzio.

Art. 2

Questo Consorzio prende il nome di **CONSORZIO “EST ORCO”** ed ha la sua sede in San Giorgio Canavese.

Art. 3

La durata del Consorzio è illimitata.

Art. 4

Il consorzio è suddiviso in **DISTRETTI AUTONOMI** come segue:

- Distretto “**ROGGIA SAN GIORGIO**” costituito dal Consorzio Roggia San Giorgio;
- Distretto “**ROGGIA DEI MULINI DI CASTELLAMONTE**” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima;
- Distretto “**ROGGIA DI AGLIE**” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima;
- Distretto “**ROGGIA DI OZEGNA**” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima e gli Utenti delle derivazioni Riorde, Praulini, Angeli e Risera del Torrente Malesina;
- Distretto “**ROGGIA DI FOGLIZZO**” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima.

Art. 5

I Distretti, come sopra citati, conservano la propria gestione autonoma per l'esercizio dell'attività derivante dalla costituzione del presente consorzio.

I Distretti, che hanno propria personalità giuridica, conservano l'attuale figura giuridica e le relative finalità per le quali sono sorti, ciascun Distretto conserva l'autonomia patrimoniale e la piena proprietà dei suoi beni e risponde delle proprie passività sia anteriori che successive alla costituzione del presente Consorzio rimanendo stabilito che nessun distretto può essere chiamato a contribuire per le obbligazioni assunte dagli altri.

I Distretti continuano ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di distribuzione dell'acqua irrigua, nell'ambito del proprio comprensorio, ripartendo le spese ed esigendo i canoni dai propri utenti.

Art. 6

Il Consorzio ha lo scopo di:

- Provvedere alla gestione unitaria, amministrativa e tecnica dei Distretti consorziati;
- Coordinare la gestione degli alvei indicati all'art. 1 del presente Statuto e loro derivazioni, ed agli alvei di pertinenza di altri Consorzi, Enti pubblici o privati, che a seguito d'adesione ai sensi dell'art. 97 del presente Statuto diventano Distretti Autonomi, alla migliore irrigazione dei terreni del comprensorio irriguo, all'alimentazione delle forze motrici con le acque pubbliche in concessione, a favorire, promuovere, attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola, alla costruzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere riguardanti gli alvei principali e loro diramazioni, i cavi irrigui, i manufatti, le opere d'irrigazione all'interno del comprensorio irriguo atte al migliore conseguimento degli scopi sociali;
- Assicurare l'esercizio delle derivazioni ed il riparto delle acque assicurando la dotazione d'acqua di loro spettanza, e nel periodo di magra prescrivere la riduzione in proporzione ai vari distretti;
- Promuovere la costruzione di opere idrauliche atte a mantenere ed aumentare la dotazione di acqua in base alle nuove tecniche d'irrigazione;
- Di rappresentare i Distretti consorziati presso tutti gli Enti Pubblici;
- Di assumere tutte le funzioni previste per i consorzi irrigui ed indicate al capo III della Legge Regionale n. 9 agosto 1999, n. 21 ed in particolare:
 - a)- esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione o altri Enti, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
 - b)- realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
 - c)- svolgere gli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'art. 27 della Legge 36/1994;
 - d)- svolgimento dei compiti ad esso conferiti ai sensi degli art. 1 e 11 della Legge 183/1989;

- e)- esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo protocolli tecnici regionali;
- f)- collaborare con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborare con le autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;
- g)- promuovere il riordino fondiario e del riordino irriguo;
- Stipulare accordi con Enti simili ed affini per la migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei Distretti e dei fondi consorziati;
- Stipulare accordi di contenzia qualora fosse necessario;
- Assumere direttamente la gestione del Distretto qualora fosse espressamente richiesto dal Distretto stesso;
- Di gestire le varie concessioni di derivazione d'acqua in capo ai singoli Distretti ed effettuare i rinnovi necessari;
- Di provvedere od assistere i Distretti nella stesura dei progetti delle opere e degli interventi di miglioramento degli impianti irrigui da realizzare con il sostegno di agevolazioni pubbliche. I progetti, anche se predisposti dai singoli Distretti, devono essere sottoposti all'Approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Est Orco" che lo approverà, in relazione alla disponibilità finanziaria, e ne curerà la presentazione ai competenti uffici per la richiesta delle necessarie autorizzazioni;
- Sovrintendere e promuovere iniziative nei vari Distretti per una corretta manutenzione degli alvei di loro pertinenza, alla migliore irrigazione dei terreni del comprensorio irrigui, all'alimentazione di forze motrici con le acque pubbliche in concessione, a favorire, promuovere, attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola, alla costruzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere consortili di interesse generale ed in particolare per i cavi irrigui e delle opere d'irrigazione all'interno del comprensorio atte al migliore conseguimento degli scopi sociali:
- Tenere aggiornato il catasto delle utenze
- Riscuotere i contributi consorziali degli Utenti per conto dei Distretti.

Art. 7

Ciascun DISTRETTO autonomo contribuirà nelle spese consorziali ed in proporzione alla superficie del distretto, per le seguenti spese:

- spese per la gestione Amministrativa e Tecnica;
- spese per la costruzione di nuove opere e per la manutenzione di opere a carattere consortile di interesse di più Distretti autonomi.

Art. 8

Le acque gestite dal Consorzio, per conto dei vari Distretti saranno le seguenti:

- Distretto "Roggia San Giorgio":

a)- quelle descritte nel Decreto Ministeriale del 03-01-1940 n° 8138 Div.XII, registrato alla Corte dei Conti il 25-01-1940 Reg. n. 2 LL.PP. fogl. 260, riguardante il riconoscimento di antico diritto di derivazione acqua dal Torrente Orco e successive proroghe e domanda di

rinnovo presentata in data 02-09-1993 dal Presidente dell'ax Consorzio Conduttore Roggia di San Giorgio;

b)- Riconoscimento n. 1524 Decreto n. 7/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Lussera;

c)- Riconoscimento n. 1522 Decreto n. 5/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Freilino;

d)- Riconoscimento n. 1528 Decreto n. 10/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Prin Colombaro;

e)- Riconoscimento n. 1529 Decreto n. 11/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Cascina Nuova;

f)- Riconoscimento n. 1527 Decreto n. 9/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Brera;

g)- Riconoscimento n. 1530 Decreto n. 12/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Goretta;

h)- Riconoscimento n. 1532 Decreto n. 13/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Chiabotto;

i)- Riconoscimento n. 1525 Decreto n. 8/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Rua;

l)- Riconoscimento n. 1523 Decreto n. 6/Torr. Malesina del 27-05-1936 per la derivazione Dossi;

m)- derivazione dal Torrente Malesina, in fase di riconoscimento in sanatoria, per la derivazione Barberina

- Distretto “Roggia dei Mulini di Castellamonte”

Decreto Ministeriale del 27-07-1937 n. 4183 registrato alla Corte dei Conti il 26-08-1937 Reg. n. 18 LL.PP. Fog. 392 riguardante il riconoscimento di antico diritto di derivazione acqua dal Torrente Orco;

- Distretto “Roggia di Agliè”

Decreto Ministeriale del 24/07/1939 n. 4403 registrato alla Corte dei Conti il 02-08-1939 Reg. 20 LL.PP. Fog. 146 riguardante il riconoscimento di antico diritto di derivazione acqua dal Torrente Orco;

- Distretto “Roggia di Ozegna”

Decreto Ministeriale del 31/08/1938 n. 4520 registrato alla Corte dei Conti il 14-09-1938 Reg. 19 LL.PP. Fog. 48 riguardante il riconoscimento di antico diritto di derivazione acqua dal Torrente Orco e dal Torrente Malesina;

- Distretto “Roggia di Foglizzo”

Decreto Ministeriale del n. 5554 registrato alla Corte dei Conti il 06-09-1940 Reg. LL.PP. Fog. 48 riguardante il riconoscimento di antico diritto di derivazione acqua dal Torrente Orco e dal Torrente Malesina;

Oltre alle acque di cui al presente comma, il Consorzio gestirà quelle di competenza dei Distretti Autonomi costituiti ai sensi dell'art. 97 del presente Statuto.

Art. 9

I Distretti hanno gestione autonoma sotto la supervisione degli organi centrali del Consorzio.

Possono far parte come Distretti Autonomi, oltre a quelli indicati nell'art. 4 del presente Statuto, i Consorzi, costituiti regolarmente o anche solo di fatto, titolari del diritto di derivazione d'acqua uso irrigazione.

Art. 10

Il Comprensorio del Consorzio è quello accessibile dalle acque degli alvei indicati all'art. 1 del presente Statuto ed il tutto confinante con il Torrente Orco, dal confine nord e est del comprensorio della Roggia dei Mulini di Castellamonte, da Torrente Malesina, dalla Roggia di Agliè, dalla Roggia San Giorgio, dalla strada San Giorgio Cascina Ruale, dal confine Ovest del centro abitato di San Giusto, dall'autostrada Torino Aosta, dalla Roggia di Foglizzo, dalla strada Provinciale Foglizzo Montanaro e dal confine territoriale del Comune di Foglizzo a sud, e comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Castellamonte, Bairo, Agliè, Rivarolo Canavese, Ozegna, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Ciconio, Lusigliè e Foglizzo in provincia di Torino.

Art. 11

Gli alvei che costituiscono la rete di distribuzione dell'acqua all'interno del Comprensorio e vengono considerati canali consorziali sono :

A)- la Roggia di San Giorgio che preleva direttamente le acque dal Torrente Orco, ed i seguenti alvei secondari:

- Rio Vercellino
- Torrente Vallassa
- Roggia del Mulino di Ciconio
- Roggia del Sarro
- Roggia Causagna
- Roggia del mulino di Lusigliè
- Roggia Ortassa
- Roggia del Maglio
- Roggia delle secchie
- Roggia Vallere
- Roggia prato delle Pianca
- Roggia Rovera
- Rio Piatonia
- Rio Vadopiano
- Roggia del Mulino di San Giusto
- Rio Donselletto
- Tutti gli scaricatori della Roggia di San Giorgio e degli alvei sopra descritti.

B)- Il Torrente Malesina da Castellamonte alla foce nel Torrente Orco e sue derivazioni;

C)- La Roggia dei Mulini di Castellamonte con tutte le derivazioni e scaricatori;

D)- La Roggia di Agliè con tutte le derivazioni e scaricatori;

E)- La Roggia di Ozegna con tutte le derivazioni e scaricatori;

F)- La Roggia di Foglizzo con tutte le derivazioni e scaricatori.

Art. 12

Il Consorzio "Est Orco", è proprietario delle sole opere da esso eseguite nell'interesse dei Distretti Autonomi consorziati.

I Distretti sono proprietari, nelle rispettive zone di competenza, delle opere eseguite dai Distretti nell'interesse dei propri consortisti.

E' fatta eccezione per quanto la Legge stabilisce che sono di proprietà demaniale.

C O N S O R Z I A T I

Art. 13

Fanno parte del Consorzio, e sono iscritti ad ogni effetto di legge e del presente Statuto nel catasto consorziale tre distinte categorie di Utenti e precisamente:

1°)- UTENTI DI CATEGORIA "A"

Fanno parte di questa categoria di Utenti i comuni, enti e privati che cedono al Consorzio il diritto di derivazione acqua e/o la proprietà della Roggia, canali ecc. e loro derivazioni e infrastrutture ;

2°)- UTENTI DI CATEGORIA "B"

Fanno parte di questa categoria di Utenti i proprietari dei terreni posti nel comprensorio che sono irrigati con le acque che sono indicate nel precedente art. 1°.

Rientrano in questa categoria di Utenti anche quelli precedentemente indicati in categoria "A" se sono anche proprietari di terreni irrigati con le acque indicate nel precedente art. 1°.

Ne fanno pure parte, in luogo dei rispettivi proprietari, gli affittuari dei suddetti terreni i quali, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, abbiano ottenuto l'iscrizione nei ruoli di contribuenza.

Le norme contenute nei successivi articoli dello Statuto e relative ai consortisti proprietari debbono intendersi estese, in via analoga e in quanto compatibile, anche ai consortisti affittuari.

Potranno ulteriormente essere ammessi come utenti di categoria "B" altri utenti di nuovi Distretti autonomi o singoli utenti, purchè il Consorzio "Est Orco" sia in grado di estendere la propria attività.

3°)- UTENTI DI CATEGORIA "C"

Fanno parte di questa categoria di Utenti quelli che utilizzano l'acqua, e che comunque hanno diritto di utilizzarla (castello Ducale di Agliè per 450 l/sec.), per forza motrice, piscicoltura ecc, e quei proprietari di beni che comunque utilizzano le medesime e l'alveo o che in qualsiasi modo traggono beneficio dall'attività del Consorzio.

Rientrano pure in questa categoria di Utenti quelli di categoria "A" se utilizzano l'acqua per gli scopi previsti per la categoria "C".

Art. 14

Il fatto di far parte del Consorzio comporta per se solo l'accettazione incondizionata dello Statuto e del Regolamento Consorziiale ed il dovere di osservare le disposizioni tutte e quelle emanate dagli Organi Consorziiali competenti.

Art. 15

I consortisti di categoria "A" sono esenti da qualsiasi spesa consorziale.

Tutte le spese consorziali saranno sostenute dagli Utenti di categoria "B" e "C" i quali concorrono nelle spese consorziali in proporzione al beneficio che ad essi deriva dalla attività del Consorzio.

Tra i consortisti non vi è solidarietà, però le quote che venissero riconosciute inesigibili dopo l'espletamento di tutte le pratiche legali saranno portate al passivo.

Art. 16

Tutte le contestazioni che nell'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, del Regolamento Consorziiale, delle deliberazioni e convenzioni relative al Consorzio o da esso dipendenti, venissero a sorgere, sia tra i consortisti nei rapporti fra loro e gli Organi Sociali, sia tra il Consorzio ed o Distretti, saranno sottoposte alle decisioni del Consiglio degli Arbitri di cui agli articoli seguenti.

C A T A S T O

Art. 17

Il Consorzio ha un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni compresi nel perimetro consorziale, compilato separatamente per Distretto ed un elenco delle utenze per usi diversi.

Ogni Distretto continuerà a conservare il proprio catasto di identificazione dei terreni irrigati.

Il catasto Consorziiale Generale sarà tenuto costantemente aggiornato.

I trapassi di proprietà, dei terreni consorziati e degli immobili utenti di acqua per usi diversi, devono essere notificati al Consorzio dai nuovi proprietari con l'eventuale presentazione, se richiesta, dei documenti relativi.

I reclami contro la formazione e le modifiche del catasto sono decisi dal Consiglio di Amministrazione, ed in seconda istanza, in via definitiva, dal Consiglio degli Arbitri.

Art. 18

Le procedure per la formazione e la conservazione del catasto e quella per i relativi reclami saranno fissati dal Regolamento Consorziiale.

Art. 19

In caso di contestazione sulla proprietà dei terreni consorziati fa fede, per il Consorzio, l'iscrizione catastale censuaria e gli atti relativi.

ORDINAMENTO DEL CONSORZIO E SUOI ORGANI RAPPRESENTATIVI E DELIBERATIVI.

Art. 20

Il Consorzio è rappresentato ed amministrato dai seguenti Organi :

A) - ASSEMBLEA DEI DELEGATI che sarà composta da :

- Tutti i Presidenti dei Distretti Autonomi;
- Da un rappresentante dei Sindaci, o loro delegato, dei Comuni consorziati e facenti parte degli Utenti di tipo "A" di cui all'Art. 13 del presente Statuto.
- Da un rappresentante degli Enti (esclusi i Comuni) e privati facenti parte degli Utenti di tipo "A" di cui all'Art. 13 del presente Statuto.

Qualora per lo stesso immobile vi fossero più proprietari, questi, dovranno nominare uno di loro a rappresentarli in Assemblea.

- Dai Delegati dei Distretti, eletti dagli Utenti di tipo "B" di cui all'Art. 13 del presente Statuto, nominati da ogni Amministrazione Distrettuale fra i suoi Delegati in numero di 1 (uno) ogni 200 litri d'acqua, in relazione alla dotazione che ogni Distretto ha a disposizione per Decreto di concessione Qualora il Distretto abbia in dotazione meno di 200 litri d'acqua ha diritto ad avere n. 1 (uno) rappresentante.

- Da un rappresentante degli Utenti di tipo "C" di cui all'Art. 13 del presente Statuto.

Qualora per lo stesso immobile vi fossero più proprietari, questi, dovranno nominare uno di loro a rappresentarli in Assemblea.

B) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE eletto nel seno dell'Assemblea dei Delegati fra i suoi membri.

C) - PRESIDENTE DEL CONSORZIO nominato dall'Assemblea dei Delegati.

D) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI nominati dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 21

Agli effetti della costituzione degli Organi rappresentativi e deliberativi del Consorzio si provvederà nel seguente modo.

A) - In ogni Distretto i consortisti eleggono l'Amministrazione Distrettuale con le formalità successivamente stabilite e queste, a loro volta, eleggono nel proprio seno i Delegati Consorziali.

B) - L'Assemblea dei Delegati nomina il Presidente del Consorzio, il Vice Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione del Consorzio e nomina annualmente il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Hanno diritto al voto tutti gli Utenti iscritti nel catasto consorziale che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino i contributi consorziali.

Hanno diritto al voto in luogo dei rispettivi proprietari, coloro che, pur non risultando iscritti nel catasto consorziale, dimostrino di condurre di fatto i terreni iscritti nel catasto, per i quali pagano la contribuzione.

Ciò dovrà risultare dal contratto d'affitto o da atto notorio rilasciato dal Comune dove ricadono i terreni o gli immobili e dalla presentazione delle bollette quietanzate.

Sia gli Utenti di tipo "A" e di tipo "C" hanno diritto ad eleggere nel loro interno un rappresentante che farà parte dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 22

Per i beni enfiteutici il diritto spetta all'enfiteuta ossia utilista; per i beni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, lo stesso diritto spetta all'usufruttuario.

Per le proprietà degli Enti collettivi, dei corpi morali, delle società, degli incapaci, il diritto di voto è esercitato dal loro legale rappresentante, o da un suo delegato.

Per le proprietà indivise viene iscritto il comproprietario designato da tutti i proprietari o, in difetto d'accordo o designazione, il primo iscritto nel catasto consorziale.

Art. 23

Il consortista che possieda terreni in più distretti ha diritto, in ciascun distretto, ad un numero di voti determinato per ogni distretto con le modalità dell'art. 24 tenuto conto solamente dei terreni ivi posseduti.

Art. 24

Le votazioni avverranno soltanto a scrutinio segreto.

Ad ogni consortista spetta un numero di voti proporzionale alla contribuzione dell'esercizio precedente quello delle elezioni e più precisamente :

1)- fino a mq. 10.000	voti	1
2)- da mq. 10.001 a mq. 20.000	voti	2
3)- da mq. 20.001 a mq. 40.000	voti	3
4)- da mq. 40.001 a mq. 80.000	voti	4
5)- da mq. 80.001 a mq. 150.000	voti	5
6)- da mq. 150.001 a mq. 300.000	voti	6
7)- oltre i mq. 300.001	voti	7

Art. 25

Il diritto elettorale è personale e saranno ammessi a dare il loro voto anche gli analfabeti, delegando persona di loro fiducia in presenza dell'ufficio stesso.

Possono però gli elettori farsi rappresentare per procura o per lettera con firme autenticate dal Presidente del Consorzio e/o dall'autorità comunale di residenza dell'Utente da unirsi al processo verbale.

Nessuno può però assumere più di una rappresentanza e non potrà subdelegare.

Art. 26

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono compilati a cura dell'Amministrazione Consorziale e visti dalla Direzione.

Gli elenchi dovranno contenere per ciascun avente diritto al voto :

- 1)- le generalità della ditta;
- 2)- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli consorziali dell'esercizio finanziario dell'anno precedente quello delle votazioni;
- 3)- l'indicazione della sede presso la quale dovrà essere esercitato il diritto di voto.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati quarantacinque (45) giorni prima della data delle elezioni e rimangono in pubblicazione per otto (8) giorni consecutivi mediante affissione agli albi del Consorzio ed a quelli dei Comuni e dei Distretti interessati od a quelli dell'Amministrazione Distrettuale. Della pubblicazione degli elenchi si avvisano gli Utenti con manifesti affissi in tutti i Distretti.

Contro la formazione degli elenchi potrà essere prodotto ricorso nel termine di cinque giorni dall'ultimo giorno della loro affissione.

I reclami saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione e gli elenchi saranno definitivamente approvati dal Presidente del Consorzio.

Art. 27

La convocazione dei consortisti dei Distretti per la nomina degli organi consorziali e distrettuali è indetta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- in via ordinaria ogni cinque anni e non oltre 30 giorni dalla scadenza;
- in via straordinaria quando occorre provvedere al rinnovo di Organi consorziali ai sensi degli articoli seguenti.

Le convocazioni sono fatte mediante manifesti indicanti il giorno, l'ora ed il luogo della riunione elettorale.

I manifesti dovranno essere affissi almeno 15 giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

Art. 28

Le riunioni elettorali sono presiedute da un consortista, assistito da due scrutatori consortisti, nominati in precedenza dal Presidente del Consorzio.

Il Presidente del seggio nominerà un Segretario anche non consortista.

Le votazioni sono sempre effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Il Consiglio di Amministrazione in carica esamina e decide gli eventuali ricorsi contro le elezioni e proclama i risultati delle elezioni stesse.

I ricorsi devono essere presentati nel termine perentorio di cinque giorni da quello della riunione elettorale.

Art. 29

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto che si trovano in possesso dei requisiti prescritti per le singole cariche.

Cessano dalla carica coloro che perdono la qualità per essere eletti alle cariche stesse.

Gli iscritti negli elenchi Distrettuali degli aventi diritto al voto per gli utenti di tipo "B" possono presentare liste di candidati scelti tra i consortisti iscritti negli stessi elenchi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche.

Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non può essere superiore al numero degli Amministratori Distrettuali da eleggere nel singolo distretto Irriguo come previsto nello Statuto o Regolamento Distrettuale.

Dei candidati deve essere indicato il cognome, il nome e il luogo di nascita.

Le liste devono essere consegnate, in duplice copia entro e non oltre le ore 16,00 del trentesimo (30) giorno anteriore alla data di convocazione delle riunioni elettorali, alla Direzione del Consorzio, che n'accuserà ricevuta restituendo una copia firmata con l'indicazione del giorno e ora di ricezione.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte da aventi diritto al voto in numero di 5 (cinque).

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche dal Sindaco, o funzionario preposto, del Comune dove ricade il Distretto Irriguo.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, avendo riferimento al complesso dei Distretti che compongono il Consorzio.

Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensioni. Per esercitare il diritto di voto gli elettori potranno apporre un segno nella casella stampata in testa alla lista prescelta.

L'elettore può invece votare singoli candidati, in una o più liste, apponendo un segno nelle relative caselle a fianco dei nominativi medesimi.

Non può comunque votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiori a quello degli Amministratori Distrettuali da eleggere nel singolo Distretto.

Art. 30

Non possono essere eletti alle cariche sociali :

- a) i non appartenenti al Consorzio;
- b) le persone elencate nell'art. 8 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3-3-1934 n. 383;
- c) gli impiegati e gli stipendiati del Consorzio;
- d) chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
- e) chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- f) chi è moroso nel pagamento dei contributi consorziali, ovvero chi, avendo altri debiti liquidi ed esigibili verso il Consorzio, sia stato legalmente messo in mora;
- g) chi ha appalto di lavori e forniture consorziali.

In caso di parità di voti, si intende nominato alle cariche sociali chi è iscritto nei ruoli di contribuenza consorziale per il maggior importo come media dell'ultimo triennio.

Art. 31

Decade il diritto da ogni carica consorziale;

a)- chi viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 29 secondo comma e dall'art.30;

b) - chi manca senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea dei Delegati o del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione, salvo reclamo all'Assemblea dei Delegati, nei termini e con le modalità da fissarsi con regolamento.

Art. 32

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Nel caso di contestazioni sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco distrettuale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala sono ammessi a votare.

Il presidente del seggio consegnerà le schede a ciascun votante affinché nella massima segretezza possa esprimere il voto.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, le consegnerà, dopo averle chiuse, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, le introdurrà subito nella apposita urna. Nel contempo uno degli Scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli Scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate con verbale di cui al successivo articolo.

Per quanto altro non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Cap. V del D.P.R. 05-04-1951 n. 203, recante le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, e successive modificazioni.

Art. 33

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio,previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quelle consegnate agli elettori.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 34

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. La lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà eletta. La maggioranza dei voti si desume dal seguente calcolo :

si moltiplicano i voti in testa conseguiti da ogni lista per il numero dei candidati della lista stessa, al prodotto ottenuto si aggiungono gli eventuali voti individuali conseguiti da tutti i candidati della lista stessa, dal confronto di questo totale con quello analogamente determinato dalle altre liste si desume chi ha ottenuto la maggioranza o la minoranza.

Sono eletti a Delegati, all'interno di ciascuna lista, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali. In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto a ruolo per la maggiore contribuenza.

Art. 35

Spetta al Presidente del Consorzio un'indennità di carica in misura da stabilirsi dall'Assemblea dei Delegati.

Le altre cariche di regola sono gratuite.

E' dovuto un gettone di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso spese, nella misura deliberata dall'Assemblea dei Delegati.

E' facoltà delle Amministrazioni Distrettuali riconoscere un rimborso spese ai Delegati, il rimborso sarà comunque a carico delle stesse.

Art. 36

I componenti degli organi collegiali dell'Amministrazione Consorziale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 37

Qualora nel corso del quinquennio venissero a mancare uno o più membri degli organi predetti, alla sostituzione provvederanno gli Organi competenti nella loro prossima adunanza.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri di uno degli Organi stessi si dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al rinnovo integrale dell'Organo medesimo.

I membri così nominati resteranno in carica fino al termine del quinquennio.

Art. 38

Le elezioni devono svolgersi nella sede del Distretto.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 39

L'Assemblea dei Delegati è costituita come indicato all'Art. 20 lettera A.

Chi è utente in più categorie farà parte dell'Assemblea dei Delegati solo per una singola categoria.

L'Assemblea dei Delegati è convocata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta e motivata al Presidente del Consorzio da almeno un terzo dei suoi componenti. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda alla sede del Consorzio.

In ogni seduta l'Assemblea nomina, occorrendo, due scrutatori fra i Delegati presenti.

Essa è regolarmente costituita quando vi sia presente la metà più uno dei suoi membri.

Le convocazioni saranno fatte con circolari, contenenti l'ordine del giorno, trasmesse ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima ; nel caso di convocazione straordinaria urgente il termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio, in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario che curerà la compilazione del verbale di seduta.

Art. 40

L'Assemblea dei Delegati rappresenta l'universalità dei consortisti ed è investita dal potere supremo per reggere, amministrare, rinnovare il Consorzio.

Art. 41

Qualora nella prima adunanza non intervenga la metà più uno dei Delegati si farà una seconda convocazione con intervallo di almeno un'ora, ed in questa adunanza l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 42

L'Assemblea non può che deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno,. Questo sarà formulato dal Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente, o dai suoi membri richiedenti l'adunanza straordinaria ai sensi dell'art. 39 comma 3°.

Può anche deliberare sopra proposte non all'ordine del giorno, quando i tre quarti dei Delegati in carica e presenti ne riconoscano l'opportunità.

Art. 43

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa (maggioranza dei presenti) di voti e sono obbligatorie per tutti i Soci.

Ogni membro dell'Assemblea dispone di un solo voto.

Nel caso di parità di voti la votazione non è da ritenersi valida e l'oggetto dovrà essere posto all'ordine del giorno di una successiva Assemblea.

Art. 44

Le votazioni si fanno peralzata di mano, ed a scrutinio segreto quando si tratti di persona o ne sia fatta domanda da almeno cinque membri presenti, così pure se si vuole che la votazione avvenga per appello nominale.

Art. 45

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche per i consortisti, per tutto ciò che riguarda le persone e quando l'Assemblea lo deliberi la seduta sarà segreta.

Art. 46

L'Assemblea dei Delegati :

- 1)- Elege nel suo seno a maggioranza di voti :
 - a)- il Presidente ed il Vice presidente del Consorzio ;
 - b)- i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione ;
 - c)- il Collegio dei Revisori dei Conti dell'annata in corso nella sessione primaverile, determinandone le indennità ;
- 2)- Nomina il Collegio degli Arbitri scegliendolo anche fuori dal Consorzio ;
- 3)- Esamina ed approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi su relazione dei Revisori dei Conti;
- 4)- Delibera le modifiche dello Statuto Consorziiale;
- 5)- Delibera i regolamenti per l'esecuzione del presente Statuto ;
- 6)- Delibera l'accettazione di nuovi utenti e nuovi Distretti;
- 7)- Delibera, in genere, su tutti gli oggetti che le sono espressamente demandati dal presente Statuto, ovvero sui quali il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consorzio richiedessero il suo avviso ;
- 8)- Ratifica tutti i provvedimenti di sua competenza adottati in via d'urgenza dal Presidente del Consorzio o dal Consiglio di Amministrazione e quelli adottati ai sensi delle lettere o) e p) dell'art. 48 e decide dei reclami contro di essi.
- 9)- Approva i progetti concernenti opere straordinarie e ordinarie di interesse generale, ed il loro finanziamento e riparto spese;
- 10)- Delibera sui contratti e convenzioni che impegnano il Consorzio oltre i 5 anni o per un ammontare eccedente la somma di 20.000,00 Euro;
- 11)- Adotta i provvedimenti di indole generale per il funzionamento dell'irrigazione in tutto il comprensorio del Consorzio, specialmente in caso di siccità e scarsità d'acqua;
- 12)- Decide in merito all'attuazione di nuove opere o di modificazione di quelle esistenti.
- 13)- Deliberare l'adesione del Consorzio al costituendo Consorzio o Associazione di Consorzi denominato "CANAVESE" il cui comprensorio è stato perimetrato, dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale 21/99 art. 44, con Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2002, n. 48-7429.

Art. 47

Il processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è firmato dal Presidente del Consorzio, dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 48

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente e dal Vice Presidente del Consorzio;
- dal rappresentante dalle utenze di tipo "A" facente parte dell'Assemblea dei Delegati;
- da un rappresentante per Distretto nominati fra gli Utenti di tipo "B" e presenti nell'Assemblea dei Delegati;
- dal rappresentante dalle utenze di tipo "C" facente parte dell'Assemblea dei Delegati;

Art. 49

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quante volte egli lo crede necessario o ne facciano domanda sei Consiglieri.

Le lettere di convocazione sono fatte pervenire almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza.

Art. 50

Le deliberazioni, per tutti gli organi collegiali, sono prese a maggioranza relativa di voti, e in prima convocazione sono valide purchè il numero degli intervenuti non sia minore della metà più uno dei membri in carica.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno n. 3 Consiglieri.

L'adunanza in seconda convocazione può essere indetta anche nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo questa, con lo stesso avviso della prima convocazione.

I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso che viene nominato dal Consiglio di volta in volta.

Art. 51

Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione :

a)- di deliberare la convocazione dei consortisti per la nomina degli Organi consorziali

b)- di deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati stabilendo gli argomenti da trattare nelle sue riunioni ;

c)- di autorizzare il Presidente del Consorzio a promuovere giudizi davanti a qualsiasi autorità ed in qualunque sede e ratificare le azioni promosse dal Presidente stesso, ai sensi della lettera f) dell'art. 53 ;

d)- di deliberare entro i limiti del bilancio, i contratti interessanti il Consorzio, relativi alle compravendite e permutate di immobili, alle costruzioni di servitù sia attive che passive, alle transazioni, ai compromessi, nonchè ai mutui o finanziamenti, anche con garanzia ipotecaria e/o con delegazione sui contributi, vincolando capitoli di entrata, occorrenti per il finanziamento di opere straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Delegati e per la gestione finanziaria del Consorzio ;

- e)- di preparare il bilancio preventivo e di redigere il conto consuntivo su proposta del Presidente del Consorzio e del Direttore ;
- f)- di deliberare sul servizio di esattoria, di cassa, e sui relativi contratti ;
- g)- di stabilire le aliquote generali definitive al termine delle stagioni irrigue ;
- h)- di decidere sui reclami contro la formazione delle liste elettorali e contro il risultato delle votazioni ;
- i)- di approvare il regolamento organico e disciplinare del personale e quello dei singoli servizi ;
- l)- di nominare il Direttore stabilendone la retribuzione ;
- m)- di nominare e licenziare il personale impiegatizio e salariato ;
- n)- di esercitare la vigilanza ed il controllo sulla gestione delle Amministrazioni Distrettuali, con facoltà di provvedere, in via d'urgenza, sia alla nomina del Segretario del Distretto, sia alla temporanea assunzione diretta da parte della Direzione a mezzo dei dipendenti uffici, dei servizi amministrativi dei Distretti stessi ;
- o)- di deliberare in via d'urgenza lo scioglimento delle Amministrazioni Distrettuali, in caso di gravi violazioni alle disposizioni di legge, a quelle dello Statuto e dei Regolamenti Consorziali, o alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, in questo caso il Consiglio di Amministrazione nominerà un Commissario il quale, a spese del Distretto, assumerà le funzioni dell'Amministrazione Distrettuale fino alla ricostituzione della medesima ;
- p)- di deliberare sul quantitativo di acqua da dispensare nei Distretti e sulle norme di erogazione previste da regolamento ;
- q)- di assumere le delibere altrimenti rimessegli dal presente Statuto ;
- r)- di designare i procuratori ed i consulenti.
- s)- di dare esecuzione ai progetti delle opere approvate dall'Assemblea dei Delegati;
- t)- di approvare i progetti tecnico ed economici per lavori d'interesse generale;
- u)- di determinare gli usi della proprietà consortile;
- v)- di proporre all'Assemblea dei Delegati le modifiche dello Statuto;
- z)- fare in genere tutto quanto riguarda la gestione amministrativa del consorzio in conformità alle vigenti leggi, al presente Statuto ed in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, col mandato in generale di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio e di beneficio per il Consorzio.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può prendere, sotto la sua responsabilità, le delibere spettanti all'Assemblea dei Delegati, salvo ratifica ai sensi del punto 8) dell'art. 46.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 52

Il Presidente del Consorzio viene nominato dall'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza; dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.

Verificandosi vacanza nell'Ufficio del Presidente del Consorzio durante il quinquennio, il Consiglio di Amministrazione incaricherà il Vice Presidente ad assumere le funzioni di Presidente fino alla prima adunanza dell'Assemblea dei Delegati che provvederà alla sostituzione. In tal caso il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 53

Il Presidente :

- a)- ha la legale rappresentanza del Consorzio ;
- b)- convoca i consortisti per la nomina degli Organi consorziali su delibera del Consiglio di Amministrazione, nonchè l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione;
- c)- vigila sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione;
- d)- sovrintende al buon andamento della gestione tecnica ed amministrativa del Consorzio ;
- e)- promuove, nell'interesse del Consorzio, azioni avanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa, a seguito di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ;
- f)- promuove le azioni possessorie e quelle di natura urgente salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza, e adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dell'Organo competente alla prima adunanza ;
- g)- ordina le riscossioni ed i pagamenti, firmando i documenti relativi insieme al Direttore ;
- h)- approva i ruoli di contribuenza consorziali ;
- i)- stipula e firma i contratti nell'interesse del Consorzio ;
- l)- compie gli altri atti demandatigli dal presente Statuto e dalla legge quale legale rappresentante del Consorzio.

DIRETTORE DEL CONSORZIO

Art. 54

Il Direttore svolge la parte esecutiva della gestione amministrativa e tecnica del Consorzio, servendosi dell'opera degli impiegati e salariati in conformità dello Statuto, dei Regolamenti, del bilancio preventivo e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione di cui deve curare l'esatta esecuzione.

Art. 55

Tutti gli impiegati e salariati disimpegnano le loro funzioni sotto gli ordini e l'immediata dipendenza del Direttore, il quale nel caso di grave infrazione ai loro doveri può proporre la loro sospensione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 56

Il Direttore :

- a)- dirige tutti i lavori, tanto tecnici che amministrativi, e veglia in special modo alla buona esecuzione di tutte le opere ordinarie e straordinarie che sono a carico del Consorzio. Predispose i progetti, i capitolati di appalto, fa le liquidazioni e i deonti e tutti gli atti relativi alle opere bilanciate di ordinaria Amministrazione;

- b)- sovrintende che la distribuzione dell'acqua avvenga correttamente fra i vari Distretti autonomi e provvede mediante l'opera di custodi, secondo le norme stabilite ed in vigore, per la conservazione dei canali d'irrigazione e secondo le altre leggi in vigore;
- c)- forma e presenta al Consiglio di Amministrazione i Regolamenti di Servizio per gli impiegati e salariati nonchè per l'esecuzione dello Statuto e per la buona gestione del Consorzio ;
- d)- presenta ogni anno all'Assemblea dei delegati un rapporto sull'andamento e situazione del Consorzio ;
- e)- fa al Consiglio di Amministrazione le sue proposte per il bilancio annuale, per nuove e maggiori opere in corso di esercizio che si rendano necessarie e per ogni nuovo provvedimento da prendersi nell'interesse del Consorzio ;
- f)- presenta al Consiglio, alla fine di ogni esercizio, il rendiconto della gestione amministrativa e tecnica con le proprie osservazioni e proposte e l'inventario generale dell'attivo e passivo ;
- g)- trasmette alla Tesoreria i mandati ed i ruoli di contribuenza delle spese e delle entrate bilanciate ed altrimenti autorizzate dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione e firmate dal Presidente e dal Direttore stesso;
- h)- assiste e coadiuva il Presidente nella stipulazione dei contratti in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
- i)- dirige e sorveglia la formazione e conservazione del catasto e ne rilascia i relativi certificati;
- l)- assiste e coadiuva il Presidente nelle relazioni del Consorzio con il Governo, con la Regione e con i terzi per ogni oggetto relativo alla medesima ;
- m)- riceve la corrispondenza, le notificazioni ed intimazioni fatte al Consorzio;
- n)- cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio degli Arbitri nelle contestazioni per affari sociali in cui sia specialmente interessato il Consorzio, nonchè delle sentenze pronunciate dai Tribunali ordinari nelle cause del Consorzio;
- o)- assiste con voce consultiva alle riunioni dell'assemblea dei Delegati, del Consiglio degli Arbitri e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo al loro esame le pratiche iniziate ed i provvedimenti dati. Assiste pure alle adunanze dei Distretti Territoriali, quando lo crede necessario o vi sia chiamato dal Presidente o dalla metà dei Consiglieri componenti l'Amministrazione del Distretto;
- p)- adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano date dallo Statuto, dai Regolamenti dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione affidate;
- q)- provvede alla formazione dei ruoli dei contributi consorziali suddividendo gli importi per Distretto.

Art. 57

Il Direttore del Consorzio dovrà aver conseguito un diploma tecnico idoneo alle funzioni che deve svolgere.

Si terrà comunque conto anche della personale esperienza professionale.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 58

L'Assemblea dei Delegati nella sessione primaverile nomina i Revisori del conto dell'anno in corso .

Al collegio dei Revisori spetta :

- a)- l'esame dei libri di contabilità;
- b)- il risconto di cassa;
- c)- l'esame del conto consuntivo degli allegati.

Art. 59

I Revisori dei conti sono in numero di tre effettivi e di due supplenti.

All'uopo ciascun Delegato scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 60

Non possono essere Revisori i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio degli Arbitri.

In deroga all'art. 29 possono essere nominati Revisori dei Conti anche persone non associate al Consorzio.

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 61

I contributi consorziali costituiscono un onere reale sui fondi consorziali.

Qualora il Consorzio sia costituito ai sensi dell'art. 55 del R.D. 13-02-1933 n. 215, beneficiano delle modalità e dei privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette come indicate nell'art. 21 secondo comma del R.D. sopraccitato.

Nel frattempo le funzioni di esattore saranno eseguite direttamente dal Consorzio o delegate ad altri con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 62

La Tesoreria riscuote dagli utenti i contributi consorziali, i proventi e i rimborsi, in conformità dei ruoli trasmessi dal Direttore del Consorzio.

La Tesoreria esegue i pagamenti contro mandati regolarmente rilasciati, sottoscritti e controfirmati ai sensi di questo Statuto ed è responsabile dei pagamenti irregolarmente eseguiti.

Trasmette alla Direzione del Consorzio ogni tre mesi la situazione di cassa ed alla fine dell'esercizio finanziario, che si chiude con il 31 dicembre, il conto della sua gestione.

DISTRETTI ed AMMINISTRAZIONI DISTRETTUALI

Art. 63

Il Distretto Autonomo è regolamentato da proprio Statuto che non dovrà essere in contrasto con le norme e prescrizioni generali e particolari del presente Statuto del Consorzio.

Gli Statuti dei Distretti, le loro modifiche ed integrazioni, sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio.

Art. 64

Ogni Distretto è costituito da tutti i consortisti di categoria "A", "B" o di categoria "C" che posseggono beni consorziati nel suo territorio.

Le adunanze dei soci del Distretto sono indette dal Presidente del medesimo e secondo le modalità del proprio Statuto che non deve essere in contrasto col presente.

I Distretti Autonomi costituiti a seguito d'adesione d'altri Consorzi in base all'art. 97 possono mantenere, come loro Statuto il proprio, purchè il medesimo non sia in contrasto con le prescrizioni del presente.

Art. 65

Presso ogni Distretto è costituita un'Amministrazione Distrettuale composta da membri eletti dai consortisti del Distretto secondo le modalità del proprio Statuto.

Art. 66

L'Amministrazione Distrettuale :

- a)- provvede nella sua prima adunanza, scegliendo fra i propri componenti, alla nomina del Presidente del Distretto;
- b)- propone all'Amministrazione Consorziale la nomina del Segretario del Distretto;
- c)- propone all'Amministrazione Consorziale la nomina dei campari ed indica i relativi provvedimenti disciplinari, sotto osservanza, delle disposizioni che in merito al detto personale saranno stabilite con regolamento;
- d)- stabilisce le direttive per i lavori di spurgo, taglio erba e manutenzione ordinaria nei canali distrettuali;
- e)- delibera circa le opere e le provviste necessarie e provvede alla liquidazione dei relativi deonti;
- f)- stabilisce l'ordine da osservarsi nell'irrigazione del Compensorio Distrettuale e fissa i turni di irrigazione da osservarsi in caso di scarsità d'acqua, avendo cura, in ogni caso, di seguire l'ordine più razionale agli effetti della migliore utilizzazione dell'acqua e delle riproduzioni, avuto anche riguardo, alla necessità di assicurare a tutti i consortisti un'assoluta imparzialità di trattamento;
- g)- delibera circa il rendiconto della gestione;
- h)- delibera le aliquote di riporto delle contribuzioni distrettuali;

i)- delibera la convocazione dei consortisti del Distretto almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'esame e l'approvazione del bilancio distrettuale;

l)- propone al Presidente del Consorzio l'applicazione, ai consortisti, del Distretto di penalità per inosservanza o violazione di vincoli, discipline o provvedimenti deliberati dall'Amministrazione Distrettuale medesima;

m)- può suddividere il Distretto in sezioni e fissare le norme di gestione sotto la sua responsabilità.

L'Amministrazione Distrettuale, oltre ai compiti sopradescritti, svolgerà le funzioni previste nei loro Statuti e Regolamenti purchè non in contrasto col presente Statuto.

Art. 67

Il Presidente dell'Amministrazione Distrettuale :

a)- rappresenta il Distretto nei rapporti con gli Organi consorziali, con il Collegio degli Arbitri, con la Direzione e con i consortisti;

b)- convoca e presiede l'Amministrazione Distrettuale;

c)- convoca e presiede le riunioni dei consortisti del Distretto;

d)- risponde all'andamento tecnico ed amministrativo del Distretto;

e)- propone e cura l'esecuzione dei lavori di spurgo e di ordinaria manutenzione; quando si tratti di opere straordinarie egli deve richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione;

f)- provvede, in generale ,a tutto ciò che concerne l'interesse del Distretto e che non sia di competenza dell'Amministrazione Distrettuale

Art. 68

I Distretti svolgono la loro azione sotto la diretta vigilanza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e del Direttore.

Art. 69

L'Amministrazione Distrettuale non ha facoltà di stare in giudizio e pertanto deve segnalare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Est Orco" tutte le eventuali azioni da promuovere nell'interesse del Distretto, ha tuttavia facoltà di sostenere gli interessi del Distretto davanti al Collegio degli Arbitri, sia nei confronti dei consortisti che degli Organi del Consorzio.

Art. 70

Per quanto non è disposto nel presente Statuto, il Regolamento stabilirà le norme per il funzionamento dei Distretti e dei relativi Uffici.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO del CONSORZIO

Art. 71

E' dovere dei consortisti praticare le disposizioni del Direttore o per esso delle locali Amministrazioni relative all'irrigazione.

La dispensa dell'acqua per irrigazione è di norma fatta a bocca modellata.

Art. 72

La distribuzione dell'acqua irrigua consorziale ai singoli utenti viene fatta dalle Amministrazioni dei Distretti, secondo le norme prescritte dai regolamenti approvati ed a quelle emanate dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 73

In caso di penuria d'acqua, il Direttore ne farà a tutti una proporzionale diminuzione, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

Art. 74

La distribuzione irrigua deve essere organizzata in modo che ogni superfluo d'acqua viva e le colaticce vengano raccolte e condotte a vantaggio delle successive proprietà consorziate.

Art. 75

Sono a carico del Distretto tutti gli oneri inerenti la gestione amministrativa e tecnica del Consorzio, la costruzione di nuove opere e canali di interesse generale ai Distretti e la loro manutenzione, le spese di carattere generale deliberate dall'Assemblea dei Delegati.

Le contribuzioni, a carico dei Distretti, sono stabilite nella misura annualmente necessaria a coprire le spese di gestione e per la costituzione di un fondo di riserva per le spese impreviste ed urgenti che il Consorzio dovrà sostenere nell'interesse degli Utenti.

Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'Assemblea dei Delegati delibererà il riparto delle spese a carico dei singoli Distretti Irrigui.

Art. 76

Il Consorzio provvede direttamente a mezzo della Direzione e degli Uffici dipendenti, nonché delle Amministrazioni Distrettuali nei Distretti, all'esecuzione di tutti i lavori ed opere necessarie per la derivazione, condotta, distribuzione delle acque consorziali, nonché per la raccolta e successiva utilizzazione delle colature.

Agli effetti del riparto dell'onere, si intendono a carico del bilancio generale del Consorzio le opere che interessano le generalità dei Distretti, a carico del bilancio del Distretto quelle d'interesse del Distretto, a carico dei consortisti singoli quelle che

interessano esclusivamente la loro proprietà, il tutto a giudizio insindacabile del Consiglio d'Amministrazione sentito il Direttore.

Art. 77

In caso di rinuncia all'irrigazione da parte dell'utente od aventi causa il terreno verrà cancellato dal catasto utenti e perderà il diritto ad essere irrigato. La rinuncia all'irrigazione dovrà essere perpetua.

I vincoli consorziali e le servitù precedentemente costituite continueranno ad avere efficacia a tutti gli effetti di legge.

Il rinunciante dovrà pagare al Consorzio un indennizzo pari a tre annualità del costo d'irrigazione attuato nell'anno precedente alla rinuncia.

Nel caso in cui il Consorzio o il Distretto abbiano già deliberato impegni di spesa che vincolano anni successivi a quello della rinuncia, dovrà versare al Consorzio la sua quota d'incidenza di tale spesa.

La rinuncia perpetua all'irrigazione dovrà essere accettata dall'Assemblea dei Delegati.

Il presente articolo è valido fino a quando il Consorzio non sarà reso obbligatorio per legge. Fino ad allora le modalità di recesso saranno regolate dal Regolamento Consorziale.

Art. 78

L'utente che pratica l'irrigazione è sempre tenuto responsabile diretto dei danni che, per malgoverno, dell'acqua negli appezzamenti e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigui.

Salve le facoltà di recupero d'acqua, ogni consortista è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche, ma anche delle acque con cui il Consorzio provvede all'irrigazione dei terreni stessi, anche se queste risultassero in misura esuberante.

E' pure a carico dei singoli consortisti la formazione e manutenzione dei piccoli contraffossi di difesa dei fondi latitanti ai canali.

Art. 79

L'Assemblea dei Delegati provvederà all'approvazione del Regolamento Consorziale fissante le norme di attuazione del presente Statuto.

COLLEGIO DEGLI ARBITRI

Art. 80

Il Collegio degli Arbitri si compone di tre membri ordinari e di due supplenti.

Essi durano in ufficio quattro anni e sono rieleggibili.

Occorrendo, il Collegio è assistito dai consulenti legali e tecnici nelle sue deliberazioni.

Gli Arbitri non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, nè del Collegio dei Revisori.

Valgono per gli Arbitri gli stessi casi di ineleggibilità stabiliti per i Delegati.

Possano essere nominati Arbitri anche persone non associate al Consorzio.

Art. 81

Il Collegio degli Arbitri elegge il suo Presidente fra i membri ordinari, in caso di mancanza del Presidente, ne fa le veci l'Arbitro più anziano di età.

Art. 82

Il Collegio degli Arbitri è convocato dal Suo Presidente ogni qual volta si renda necessario.

Il Collegio è sempre assistito dal Direttore che può fungere da Segretario.

Il Segretario redige i verbali di udienza e li conserva con altri provvedimenti del Collegio.

Il Segretario deve conservare poi copia di tutte le sentenze pronunciate dal Collegio.

Art. 83

Le decisioni del Collegio, sono prese a maggioranza assoluta di voti e seguono le norme di legge in vigore.

Esse possono essere dichiarate dal Collegio degli Arbitri immediatamente esecutive.

Tutte le cause sono trattate col rito sommario.

L'Assemblea dei Delegati può stabilire norme particolari di procedura.

VINCOLI e DISCIPLINE CONSORZIALI

Art. 84

Ciascun consortista ha l'obbligo di lasciare a piena disposizione del Consorzio tutti i cavi, aste di fontane, fosse e roggette, coi relativi edifici ed opere di sua proprietà, di qualunque natura essi siano, perchè il Consorzio ne possa usare per la condotta, distribuzione ed impiego delle acque sociali e per la raccolta, traduzione e scarico dell'acqua di riproduzione e delle colature.

Art. 85

E' lecito al Consorzio, previo semplice avviso scritto, di attraversare i terreni dei consortisti per provvedere alla manutenzione e sistemazione dei manufatti ed alvei consorziali.

Qualora vi fosse un danno alle colture il Consorzio dovrà indennizzare il proprietario del danno subito.

Art. 86

I consortisti sono tenuti a permettere al Consorzio di praticare sui loro fondi i passaggi necessari per il trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione e riparazione delle rogge, canali, fossi, ecc. e di edifici sociali.

I materiali di spurgo gettati sulle sponde delle rogge, canali, fossi ecc. potranno essere trasportati ed utilizzati dal proprietario del fondo, a tutte sue spese, purchè ciò venga praticato senza danno delle rogge ecc. e sempre quando il Consorzio, al quale dovrà essere richiesto il preventivo consenso, non intenda utilizzare direttamente i predetti materiali.

Art. 87

Non saranno tollerati piantamenti a distanza minore di mt. 6,00 dai canali consorziati, dagli edifici in muratura, in cemento, in vivo e dai rivestimenti di sponda, distanza misurata dal limite esterno dei manufatti.

Per le piante che non si trovino nelle condizioni sopra indicate e per quelle che comunque possono costituire pericolo per la stabilità delle sponde delle rogge, dei canali ecc. e per l'integrità degli edifici od ostacolino al libero deflusso delle acque, o impedire una adeguata opera di manutenzione dei canali consorziali, con mezzi meccanici, il Consorzio ha facoltà di ordinare ai consortisti l'abbattimento e in difetto di provvedere esso stesso, a spese del consortista.

Per quanto riguarda i Distretti, si demanda ai regolamenti interni all'uopo redatti ed approvati dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 88

I Funzionari, Agenti, Acquioli, Campari del Consorzio e qualsiasi altra persona dal Consorzio incaricata, hanno sempre il diritto di passaggio sulle sponde delle rogge, dei canali ecc. per il disimpegno del loro servizio.

Essi hanno pure facoltà di accesso sui fondi dei consortisti e, previo avviso, sugli edifici di presa e sui canali di carico e scarico delle utenze di forza motrice e altre utenze per ogni controllo inerente all'uso delle acque.

Art. 89

Tutti i consortisti sono tenuti a permettere che il Consorzio faccia sui loro beni l'impianto di linee telegrafiche, telefoniche e di segnalazione, vi acceda per tutte le operazioni d'impianto e di manutenzione e provveda al taglio dei rami lungo le linee stesse.

Art. 90

Le servitù introdotte dalle norme del presente Statuto sulle proprietà dei consortisti si intendono costituite a vantaggio della gestione consorziale e debbono essere esercitate col minor danno possibile al fondo consorziato.

Esse dureranno fino a che permanga la necessità per la quale furono costituite.

Art. 91

Ciascun consortista ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon andamento del Consorzio anche se commesso dai suoi affittuari, agenti, dipendenti o incaricati.

Previa diffida, senza pregiudizio dell'azione penale, del risarcimento dei danni e del pagamento dell'eventuale acqua goduta, è stabilita una penalità di importo compreso tra il

costo di un litro d'acqua continua estiva, secondo le ultime aliquote approvate, ed un massimo di cinquanta volte il costo medesimo, per il consortista che :

a)- non esegua o intralcia l'esecuzione delle disposizioni che, ai sensi dello Statuto o Regolamento, possono essere stabilite a carico del consortista, suoi rappresentanti ed agenti ; in caso di recidiva o di rifiuto ad eseguire le disposizioni di cui sopra, sarà facoltà dell'Amministrazione del Consorzio privarlo dell'acqua di irrigazione e far eseguire le opere necessarie a maggiori spese del trasgressore;

b)- varia in qualsiasi modo, e per qualsiasi titolo o causa, le disposizioni della Direzione e degli agenti locali relative alla derivazione, condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque o che ne impedisce o ritarda l'esecuzione;

c)- altera in qualsiasi modo, e per qualsiasi titolo o motivo, gli edifici, gli alvei e le sponde delle rogge e canali conduttori, distributori, raccoglitori e delle fontane e in genere le opere stabili o provvisorie di condotta, scarico e raccolta delle acque ed i lavori eseguiti dal Consorzio o dai consortisti;

d)- prende, deriva, utilizza a profitto proprio o di altri, acque vive o colaticci scorrenti nelle rogge e canali, nei raccoglitori o sparse su beni irrigati. Qualora la sottrazione d'acqua sia effettuata con mezzi fraudolenti, la penalità non potrà essere inferiore all'importo di 100 (cento) volte il costo d'irrigazione di una superficie pari ad una giornata piemontese secondo le ultime aliquote approvate, e nella valutazione del danno arrecato al Consorzio sarà considerata l'aggravante dovuta da eventuale regime di riduzione nelle rogge e canali.

e)- opera o favorisce, in qualsiasi modo, disperdimenti o deviazioni d'acqua a danno del Consorzio o dei consortisti ;

f)- manomette o danneggia le linee elettriche, telegrafiche, telefoniche o di segnalazione;

g)- pratica scarichi o gettiti abusivi di materiali nei corsi d'acqua;

h)- viola in qualunque modo le disposizioni statutarie e regolamentari.

Art. 92

Il consortista che in qualunque modo fa commercio dell'acqua consorziale pagherà una penalità da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della durata e del quantitativo di acqua sottratto, oltre dei danni che in qualunque modo siano derivati al Consorzio o ad altri utenti.

Art. 93

Tutte le penalità di cui agli articoli precedenti sono devolute al Consorzio.

Nei distretti a gestione autonoma l'applicazione di penalità per violazione o inosservanza di vincoli, discipline o provvedimenti disposti dall'Amministrazione Distrettuale è fatta dal Presidente del Consorzio, su proposta dell'Amministrazione Distrettuale.

Le penalità per violazione o inosservanza di vincoli, discipline o provvedimenti disposti dall'Amministrazione Distrettuale sono devolute al Distretto.

Contro il provvedimento del Direttore o del Presidente del Consorzio è ammesso ricorso entro 15 giorni al Collegio degli Arbitri, che giudica inappellabilmente con facoltà altresì di elevare la misura della penalità stabilita.

Il ricorso non è proponibile se non dopo aver soddisfatto il versamento della penalità inflitta.

Art. 94

Le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Delegati, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consorzio, in conformità del presente Statuto, vincolano l'universalità dei consortisti e sono obbligatori per ciascuno di esse; quelli adottati dagli Organi Distrettuali, nei Distretti a gestione autonoma, vincolano tutti i consortisti appartenenti ai rispettivi Distretti.

In ogni caso le deliberazioni ed i provvedimenti stessi, sempre che adottati nell'ambito delle norme statutarie, non inducono alcuna obbligazione personale o solidale nei membri dei detti Organi consorziali.

Art. 95

In conformità delle norme contenute nell'art. 20 del T.U. dell'11-12-1933 n.1775 e nell'art. 18 del R.D. 03-05-1937 n. 899, ed avuto riguardo al carattere pubblico demaniale dell'acqua che sarà erogata dal Consorzio, i consorziati non possono cedere ne in tutto ne in parte il loro diritto all'acqua consorziale, ne possono cedere l'uso dell'acqua ad essi erogata dal Consorzio.

In caso di trapasso per qualsiasi motivo della proprietà dei terreni consorziati, il vincolo consorziale, con ogni relativo diritto ed obbligo, passa al nuovo proprietario, nonostante qualunque patto contrario.

I nuovi proprietari sono tenuti a presentare al Consorzio i titoli del trapasso per la voltura nel Catasto Consorziale e fino a quando non abbiano adempiuto a tale obbligo, non potranno intervenire alle adunanze Consorziali e partecipare alle votazioni e deliberazioni:

CONTRIBUTI CONSORZIALI

Art. 96

Ogni Distretto è tenuto a contribuire alle spese consorziali in proporzione al rispettivo interesse in conformità del Regolamento di cui al precedente Art. 79.

Fino a quando non sia stato approvato detto Regolamento, le spese consorziali, suddivise in base all'art. 75, saranno ripartite come segue :

- per le utenze di tipo "B" verranno ripartite in proporzione alla superficie dei terreni consorziati;

- per gli utenti di tipo "C" saranno ripartite come segue :

a)- utenti di forza motrice :

1 Hp. di forza = 1 Ha di terreno irriguo .

b)- per tutti gli altri tipi di utenza si provvederà con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97

Possono aderire al Consorzio come utenti di tipo "A" i Comuni, Enti e privati che apportano al Consorzio la proprietà della roggia, canali ecc. e loro derivazioni ed infrastrutture.

Al Consorzio potranno aderire i proprietari dei terreni ricadenti nel Comprensorio irriguo in qualità di utenti di tipo "B" e gli altri utenti di tipo "A" e "C" che utilizzano le acque ed i manufatti consorziali e che non sono intervenuti nell'atto costitutivo purchè ne facciano domanda assoggettandosi all'osservanza del presente Statuto e del suo Regolamento.

Il Consorzio, comunicherà a tutti gli utenti ricadenti nel comprensorio irriguo, dell'avvenuta costituzione del Consorzio e del Distretto di appartenenza, questa comunicazione verrà effettuata contemporaneamente alla emissione della prima cartella di pagamento dei contributi consorziali.

Faranno inoltre parte del Consorzio e saranno considerati a tutti gli effetti Utenti aderenti, in deroga a quanto richiesto al precedente comma 2°, coloro che esprimono la volontà di adesione al consorzio col pagamento della prima cartella di pagamento allegata alla comunicazione di costituzione del consorzio. Il pagamento della cartella sarà considerata domanda di adesione al Consorzio e non sarà richiesto quanto prescritto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sulle domande di adesione dei nuovi Consortisti.

L'Utente, il Consorzio o L'Ente la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione dovrà nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ammissione, fare atto di adesione al Consorzio mediante scrittura privata autenticata.

Possono aderire al Consorzio come Distretti Autonomi ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto i Consorzi, costituiti regolarmente o anche solo di fatto, Enti pubblici e privati.

L'adesione del consorzio come Distretto Autonomo di cui al comma precedente sarà accettata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente fra i due Presidenti in carica sarà formalizzata la fusione dei due enti con la stesura d'atto pubblico notarile, ed il consorzio aggregato assumerà la funzione di Distretto Autonomo con lo stesso suo nome e manterrà i suoi amministratori ed il suo Presidente il quale avrà funzioni di Presidente del Distretto e farà parte dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Gli amministratori del nuovo Distretto rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'Amministrazione del Consorzio "Est Orco".

I comma precedenti del presente articolo non si applicano agli Utenti del Consorzio Roggia San Giorgio, regolarmente costituito e funzionante come consorzio, che aderiscono alla formazione del Consorzio Irriguo "Est Orco" come distretto autonomo "Roggia San Giorgio" a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del Consorzio.

Art. 98

In deroga all'art. 63 comma 2, lo Statuto del Consorzio Roggia San Giorgio, che con la costituzione del presente Consorzio diventa Distretto Roggia San Giorgio, si intende approvato come Statuto Distrettuale ed i componenti l'Amministrazione regolarmente eletti.

Art. 99

Su proposta del Presidente del Consorzio ed a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea dei Delegati potrà essere richiesta la costituzione del Consorzio ai sensi dell'art. 55 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

Art. 100

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni della Legge e Regolamenti vigenti che trattano i Consorzi d'irrigazione.

Art. 101

Gli aderenti al Consorzio autorizzano la trascrizione degli obblighi e servitù nascenti dal presente Statuto per tutte le loro proprietà iscritte nel catasto consorziale.

Art. 102

Il presente Statuto, entra in vigore il giorno stesso della stipulazione dell'atto di Costituzione del Consorzio.

Il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art. 918 del Codice Civile come Consorzio di Miglioramento Fondiario, con atto rogito Donatella Farcito in data 29 ottobre 2003 repertorio n. 2360 raccolta n. 1417, registrato a Ivrea in data 17-11-2003 al n. 3299, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino sezione staccata di Ivrea in data 26-11-2003 al Reg. Gen. n. 9957 e Reg. Part. n. 7529 e Circostrizione di Torino 2 in data 16-12-2003 al Rg. Gen. n. 57168 e Reg. Part. n. 38203.

CONSORZIO “EST ORCO”

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CONSORZIO D’IRRIGAZIONE**

*

ELENCO DISTRETTI AUTONOMI

San Giorgio Canavese lì, 25 maggio 2009

CONSORZIO “EST ORCO”

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CONSORZIO D’IRRIGAZIONE**

*

ELENCO DISTRETTI AUTONOMI

DISTRETTI FONDATORI

- 1- Distretto “ROGGIA SAN GIORGIO” costituito dal Consorzio Roggia San Giorgio;
- 2- Distretto “ROGGIA DEI MULINI DI CASTELLAMONTE” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima;
- 3- Distretto “ROGGIA DI AGLIE” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima;
- 4- Distretto “ROGGIA DI OZEGNA” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima e gli Utenti delle derivazioni Riorde, Praulini, Angeli e Risera del Torrente Malesina;
- 5- Distretto “ROGGIA DI FOGLIZZO” che raggruppa gli Utenti della roggia omonima.

DISTRETTI CHE HANNO ADERITO AL CONSORZIO SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA COSTITUZIONE AI SENSI DELL’ART. 97 comma 7 dello STATUTO.

- 1- Distretto “ROGGIA DEI MULINI DI CASTELNUOVO NIGRA” – delibera dell’Assemblea dei Delegati n. 2 in data 24 febbraio 2006;
- 2- Distretto “BALDISSERO CANAVESE” – delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 23 maggio 2008;